

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 11384	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si provvisoriale				
<b>Altro:</b> pena sospesa e non menzione.				
<b>Quantum:</b> un mese di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
<b>1° Grado:</b> Tribunale di Ravenna in data 7 giugno 2012 condanna, ad un mese di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena e con condanna di entrambi gli imputati e dei responsabili civili fra loro in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisoriale, nonché alla refusione delle spese di giustizia.				
<b>2° Grado:</b> Corte d'appello di Bologna, 3 Sezione penale, in data 8 ottobre 2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Operando presso due vasche ex decantazione acque procedeva assieme ad altri operai alla bonifica e allo smantellamento di una passerella in metallo posizionata sopra una delle dette vasche; dopo aver tagliato i bulloni di ferro che fissavano la passerella, si spostava all'interno della vasca per verificare il motivo per cui il manufatto non si spostava, ma improvvisamente la passerella si inclinava e cadeva, rovinandogli addosso e provocandogli lesioni guaribili oltre il quarantesimo giorno.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Quanto alla violazione, contestata all'imputato (dirigente), del dovere di verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice (art. 90, comma 9, lettera A del D.Lgs. 81/2008), posto che detto dovere discendeva dal regime di subappalto in cui le opere venivano eseguite, la mera disamina della visura camerale e le ulteriori verifiche indicate in ricorso, oltre a non risultare corrispondenti a quanto espressamente previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, non avevano specifica attinenza rispetto ai lavori in corso di svolgimento al momento dell'infortunio: di ciò dà debitamente conto la sentenza impugnata, in cui si osserva correttamente che mancò, nell'occasione, la verifica della redazione di un
--

